



Città di Sala Consilina

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



INDICE

CAPO PRIMO Disposizioni preliminari

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Scopo del Regolamento

CAPO SECONDO Ufficio Comunale di Protezione Civile

- Art. 3. Costituzione
- Art. 4. Compiti

CAPO TERZO Comitato Operativo di Protezione Civile

- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Compiti
- Art. 7. Convocazione

CAPO QUARTO Strumenti di supporto all'attività di Protezione Civile

- Art. 8. Strumenti pianificatori - definizioni
- Art. 9. Programma Comunale di Previsione e Prevenzione
- Art.10. Piano Comunale/Intercomunale di Emergenza
- Art.11. Esercitazioni

CAPO QUINTO Strutture Operative di Protezione Civile

- Art.12. Centro Operativo Comunale
- Art.13. Funzioni di Supporto all'emergenza

CAPO SESTO Nucleo Comunale Volontario di Protezione Civile

- Art.14. Il volontariato di Protezione Civile
- Art.15. Costituzione.
- Art.16. Appartenenza
- Art.17. Funzionamento
- Art.18. Compiti, principi e sanzioni.
- Art. 19. Coordinatore operativo e Vice-coordinatore
- Art. 20. Attività del Nucleo
- Art. 21. Dotazioni tecniche - Mezzi
- Art. 22. Obblighi di servizio dei volontari
- Art. 23. Diritti dei volontari
- Art. 24. Richieste rimborsi
- Art. 25. Norme finanziarie

CAPO SETTIMO
Eventi Calamitosi

Art. 26. Adempimenti
Art. 27. Stato di crisi

CAPO OTTAVO
Disposizioni finali

Art.28. Pubblicità del Regolamento
Art.29. Entrata in vigore del Regolamento
Art. 30. Termini di validità del Regolamento

CAPO PRIMO

Disposizioni preliminari

Art.1- Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, le attività del Comune di Sala Consilina, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati appartenenti al Sistema Comunale di Protezione Civile sul territorio comunale.

Il Comune di Sala Consilina concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori anche a fini intercomunali, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi quelli di interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza

Art.2- Scopo del Regolamento

Lo scopo del presente regolamento, anche in attuazione dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59). è quello di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

Il Comune di Sala Consilina predispone nel bilancio previsionale appositi capitoli di spesa

CAPO SECONDO

Ufficio Comunale di Protezione Civile

Art.3- Costituzione

Al fine di coordinare la Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle emergenze così come descritte nell'Art.3 della L.225/92, è costituito, sotto la direzione e la responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) coordinato dal Responsabile del Servizio.

All'Ufficio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.

Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati e la cooperazione richiesti, con precedenza sugli altri adempimenti.

Art.4 - Compiti

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- a. lo svolgimento di tutte le attività di carattere burocratico-amministrativo connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni tra cui la redazione di apposite convenzioni regolanti il rapporto tra il Comune di Sala Consilina e gli enti interessati nella gestione delle emergenze; in particolare di protocolli di intesa e accordi per la gestione di emergenze a carattere intercomunale e per la redazione di un piano intercomunale,
- b. l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune di Sala Consilina, anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali ad elevato contenuto tecnico;
- c. l'elaborazione e la realizzazione, di concerto con gli Uffici Comunali coinvolti, del programma pluriennale di prevenzione di cui all'Art.9;
- d. l'elaborazione e la verifica operativa, di concerto con altri enti, così come riportato nel Piano di emergenza comunale di cui all'Art.10;
- e. l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione i rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre al mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali;
- f. l'organizzazione operativa delle attività di soccorso alla popolazione, anche attraverso

- l'acquisto o l'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali;
- g. l'organizzazione e la gestione di un Nucleo Comunale di Volontariato di Protezione Civile in grado di adattare adeguatamente le attività ordinarie e straordinarie dell'Ufficio stesso;
 - h. il coordinamento delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 operanti sul territorio comunale di Sala Consilina;
 - i. il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione delle funzioni di supporto di cui all'Art.15 nonché delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio Comunale;
 - j. la promozione e la collaborazione a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna cultura di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire direttamente, o per tramite dei docenti, agli studenti notizie, tecniche, esperienze, ecc. necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente, dai danni provocati da catastrofi o calamità naturali;
 - k. l'organizzazione delle esercitazioni curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità presso la popolazione
 - l. l'organizzazione e la direzione, in coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore di eventuali missioni all'esterno del territorio comunale di Sala Consilina;
 - m. almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Servizio;
 - n. almeno una volta l'anno, la stesura e la presentazione al Sindaco od all'Assessore delegato di una relazione circa la propria attività e le linee di indirizzo programmatico per le attività da svolgere nel corso dell'anno successivo.

In tutti i casi di emergenza l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, anche in collaborazione con tutti gli altri uffici comunali, ed in coordinamento con i componenti del Comitato Operativo di Protezione Civile di cui al successivo capo quarto, dovrà assicurare:

- a. la pronta reperibilità di un proprio funzionario o di un funzionario del settore di appartenenza;
- b. l'apertura continuativa dell'ufficio durante le fasi di emergenza, anche mediante turni;
- c. l'attivazione delle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile;
- d. il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione;
- e. l'organizzazione delle attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.

Per i compiti di cui ai punti precedenti l'Ufficio Protezione Civile avrà a disposizione un apposito capitolo di spesa da inserire nel bilancio del Comune di Sala Consilina e da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti Locali.

In caso di necessità ed a seguito di motivato atto deliberativo della Giunta Comunale, il personale dell'Ufficio di Protezione Civile potrà essere temporaneamente integrato da personale ordinariamente incaricato presso altri uffici comunali.

CAPO TERZO

Comitato Operativo di Protezione Civile

Art.5- Costituzione

È costituito il Comitato Operativo di Protezione Civile (COPC) del Comune di Sala Consilina che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- 1 Sindaco, quale organo locale di Protezione Civile, che lo presiede o, in sua vece Assessore delegato alla Protezione Civile;
2. Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile che ne è il segretario e ne cura la verbalizzazione delle sedute;
3. **Coordinatore del nucleo comunale volontario di protezione civile;**
4. Comandante della Stazione Carabinieri;
5. Comandante della Polizia Municipale;
6. Responsabile locale dei Vigili del Fuoco;
7. Responsabile ASL SA – Emergenza 118;
8. Responsabile della Croce Rossa sottocomitato di Sala Consilina

Il COPC è presieduto dal Sindaco o, per sua delega, dall'Assessore alla Protezione Civile.

I membri del COPC rappresentano, per quanto di loro competenza, figure di coordinamento relativamente alle funzioni di supporto previste nel sistema comunale di Protezione Civile.

In funzione dell'argomento posto all'ordine del giorno il COPC potrà essere integrato da rappresentanti di Enti pubblici o privati aventi competenze specifiche nella gestione del o dei rischi in oggetto.

Il comitato, in caso di emergenza intercomunale, è ampliato ai sensi e per le finalità di cui al precedente articolo 4.a

Art.6- Compiti.

Il COPC, nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto e dal Presidente della Giunta Regionale quali organi di Protezione Civile, svolge i seguenti compiti:

- a) definisce i protocolli tra le strutture operative locali del Servizio della Protezione Civile di cui all'Art. 11 della L.24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione;
- b) elabora, anche sulla base degli studi raccolti e/o redatti a cura dell'Ufficio di Protezione Civile, le strategie di gestione delle emergenze e le procedure operative più idonee alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione;
- c) definisce opportuni protocolli per l'acquisizione, la strutturazione e l'aggiornamento dei dati da utilizzarsi per la formazione dei programmi e dei piani di protezione civile curando nell'applicazione;
- d) definisce le responsabilità ed i compiti delle Funzioni di Supporto all'Emergenza così come indicato all'Art.15, indicandone gli operatori responsabili;
- e) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, elabora i programmi di formazione degli operatori appartenenti alle strutture operative locali di Protezione Civile, favorendo l'interscambio di conoscenze tra le medesime forze.

Art.7- Convocazione

Il COPC sarà convocato dal Sindaco o da un suo delegato:

- a. in via ordinaria, almeno due volte l'anno;
- b. in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione, anche a seguito di formale richiesta di uno dei componenti il comitato stesso;
- c. al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio Comunale, il Comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente.

Le convocazioni potranno avvenire tramite comunicazione via posta ordinaria o via fax o, nel caso di eventi di cui al precedente comma c, per le vie brevi formalizzate nel piano di emergenza di cui al successivo Art.10 eventualmente anticipate via E-Mail.

Le riunioni saranno tenute presso la Sala riunioni della Giunta Comunale o in altro Ufficio della sede Comunale che sarà indicato, congiuntamente al relativo ordine del giorno, negli avvisi di convocazione.

Al fine di approfondire particolari problematiche, il COPC ha facoltà di far partecipare alle proprie sedute rappresentanti di altri Enti, Comuni od Organismi; ha inoltre facoltà di avvalersi della consulenza di personalità con comprovata esperienza tecnico- scientifica nel settore.

Gli eventuali oneri connessi con le suddette consulenze saranno, previa determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Sala Consilina, sono a carico dell'Ufficio Protezione Civile.

CAPO QUARTO

Strumenti di supporto all'attività di Protezione Civile

Art.8-Strumenti pianificatori - definizioni

Al fine di organizzare la propria attività, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile si dota di uno strumento di programmazione delle proprie attività di previsione e prevenzione (Programma Comunale di Prevenzione di seguito indicato con "Programma") e di uno strumento di analisi e di studio volto alla ottimizzazione della gestione delle emergenze coinvolgenti la popolazione del Comune di Sala Consilina (Piano Comunale di Protezione Civile di seguito indicato con "Piano").

Il Piano di emergenza ed il connesso Programma di prevenzione:

- dovranno integrarsi con gli analoghi e correlati documenti definiti a livello provinciale, regionale e nazionale.
- potranno interessare il territorio di più Comuni, previ protocolli d'intesa e accordi di programma inerenti il piano intercomunale.

Art.9-Programma Comunale di Previsione e Prevenzione

Rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione dei fattori di rischio presenti sul territorio comunale, e ove opportuno intercomunale, anche in considerazione degli utilizzi dello stesso previsti dal Piano Urbanistico Comunale di Sala Consilina.

Il piano e il programma, o parti di essi, qualora predisposto con altri comuni, assume il carattere di piano intercomunale.

I contenuti del Programma dovranno individuare:

- a. le fonti di rischio, classificazione, e mappatura del rischio; dovranno essere considerate anche le fonti di rischio incidenti sul territorio Comunale, ma residenti nei territori dei comuni circoscrivibili;
- b. sulla base di quanto emerso durante la fase di valutazione dei rischi, e sulla base degli analoghi studi effettuati a scale territoriali maggiori, le attività di prevenzione da svolgersi sul territorio Comunale;
- c. i fenomeni precursori di evento;
- d. gli strumenti di monitoraggio e dei sistemi di preavviso in funzione degli indicatori individuati nelle fasi di studio;
- e. le priorità, in funzione dei costi previsti e dei benefici attesi, le attività di prevenzione individuate
- f. i mezzi e le modalità per informare la popolazione dei rischi presenti sul territorio di Sala Consilina e le azioni da intraprendere in caso di emergenza.

Il Programma è elaborato, di concerto con gli Uffici comunali interessati, dall'Ufficio Protezione Civile, anche attraverso la collaborazione con altri Enti o professionisti, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal COPC.

Il Programma comunale di Prevenzione è approvato dal Consiglio Comunale di Sala Consilina ed allegato agli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale comunale, ha validità triennale ed è comunque aggiornato ogniqualvolta si renda necessario.

L'accesso agli strumenti (piano e programma) sarà consentito nelle forme previste dal disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267/00

Art.10-Piano Comunale/Intercomunale di Emergenza

Rappresenta il documento di riferimento procedurale per le attività di intervento operativo durante le eventuali emergenze di Protezione Civile accadenti sul territorio comunale e in quello di altri comuni in caso di piano intercomunale.

Il Piano di Emergenza Comunale è redatto in versione cartacea ed in versione digitale e, per il mantenimento e l'aggiornamento delle banche dati da esso trattate, utilizza un apposito sistema informativo territoriale di tipo distribuito secondo le indicazioni tecniche fornite dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

I contenuti del Piano dovranno essere i seguenti:

- a. censimento e valutazione delle risorse a disposizione per la gestione delle emergenze;
- b. individuazione, sulla base dei contenuti del Programma Comunale di Previsione e Prevenzione, degli scenari di evento sulla base dei quali svolgere l'attività di pianificazione delle emergenze;
- c. definizione, in funzione delle singole tipologie di rischio e di evento, del modello di intervento e delle procedure operative da attivarsi durante le emergenze;
- d. individuazione delle modalità di coinvolgimento della struttura amministrativa del Comune di Sala Consilina e definizione delle relative competenze;
- e. suddivisione funzionale delle problematiche di gestione delle emergenze secondo lo schema per Funzioni di Supporto descritto nell'Art.13 ed identificazione delle relative figure di responsabili e di coordinatori;
- f. individuazione del Centro Operativo Comunale (COC) e delle dotazioni tecniche e logistiche

necessarie al suo corretto allestimento e funzionamento.

Il Piano, la cui bozza è elaborata dall'Ufficio Protezione Civile, di concerto con gli Uffici comunali interessati ed anche attraverso la collaborazione con altri Enti o professionisti, sarà sottoposto al parere del COPC, che potrà apportare le necessarie correzioni.

Il Piano e le successive modificazioni od integrazioni, licenziati dal Comitato Comunale di Protezione Civile, sono approvati dalla Giunta Comunale di Sala Consilina e trasmessi per conoscenza al Consiglio comunale, al Prefetto di Salerno, al Presidente della Provincia di Salerno ed al Presidente della Giunta Regionale Campania.

In caso di accordo con i comuni interessati il piano assume carattere di piano intercomunale, ai sensi di legge.

Art.11-Esercitazioni

Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile ed al fine di verificare e ad aggiornare il Piano Comunale di Emergenza, sarà cura di tale Ufficio predisporre idonee esercitazioni.

Al fine di integrare l'attività del proprio Servizio Comunale di Protezione Civile, il Comune di Sala Consilina, per tramite del proprio Ufficio comunale competente, prende tutte le iniziative necessarie per inserire l'intero Servizio Comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di protezione civile.

La copertura finanziaria necessaria per lo svolgimento di tali esercitazioni dovrà trovare riscontro in un apposito capitolo del bilancio comunale.

CAPO QUINTO

Strutture Operative di Protezione Civile

Art.12-Centro Operativo Comunale

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio Comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del (COC) al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Emergenza, i responsabili delle Funzioni di Supporto di cui al successivo Art.11.

Il sindaco inoltre, in ragione del carattere dell'emergenza, attiva le necessarie intese coi comuni territorialmente interessati.

La sede del COC verrà individuata nel Piano Comunale di Emergenza di cui all'Art.10.

Entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, l'Ufficio Protezione Civile presenterà apposito progetto da allegare al Piano di Emergenza di cui all'Art.10, e da inserire nel successivo Piano Economico di Gestione, al fine di dotare il suddetto COC di tutte le infrastrutture e le dotazioni tecniche necessarie per la gestione delle fasi di emergenza tra le quali,principalmente:

- gli arredi (completi delle forniture tecnologiche), per l'installazione delle funzioni di supporto così come descritte nel Piano Comunale di Protezione Civile di cui all'Art.7;
- le infrastrutture tecnologiche;
- una adeguata fornitura tecnica, informatica e di radiocomunicazioni;
- una adeguata fornitura topografica cartacea del territorio Comunale, di quello provinciale e di quello regionale.

In caso di emergenza gli uffici competenti dovranno mettere a disposizione del Responsabile del Servizio di Protezione Civile tutte le attrezzature richieste, ritenute necessarie ad operare.

Art.13-Funzioni di Supporto all'emergenza

Al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il COC sono istituite, secondo lo schema di suddivisione funzionale descritto nel Piano di Emergenza Comunale di cui all'Art.12, le Funzioni di Supporto alla gestione dell'Emergenza.

Ogni funzione di supporto è composta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica e da un coordinatore che, sulla base delle indicazioni provenienti dal COPC di cui al precedente Capo quarto oltreché in funzione delle direttive provenienti dagli organi di coordinamento provinciali o nazionali, ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso l'Ufficio di Protezione Civile, durante l'ordinaria attività preparatoria.

I componenti delle funzioni di supporto all'emergenza risulteranno scelti sia tra il personale dipendente del Comune di Sala Consilina che tra il personale indicato dai singoli enti partecipanti alle attività di gestione delle emergenze previste nel piano di emergenza comunale.

La nomina dei componenti che risultano dipendenti del Comune di Sala Consilina avverrà con provvedimento del Sindaco, su proposta dell'Ufficio Protezione Civile e sentito il COPC di cui al precedente Capo quarto.

La nomina dei componenti che risultano appartenenti ad altri enti dovrà venire ratificata da apposita convenzione redatta a cura dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile

Eventuali successive modifiche inerenti sia la strutturazione che le competenze delle funzioni di supporto nonché ogni variazione sostanziale relativa alla nomina dei coordinatori delle stesse, saranno ratificate con analogo provvedimento.

CAPO SESTO

Nucleo Comunale Volontario di Protezione Civile

Art.14-Il volontariato di Protezione Civile

Il Comune di Sala Consilina:

- riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile.
- assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/92 e successive modificazioni.
- riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio ufficio Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.
- può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato

I rapporti tra le Associazioni di volontariato ed il Comune di Sala Consilina verranno regolamentati secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n°266, nel D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194, nella Circolare Ministeriale 16 novembre 1994 n°01768 U.L. e nelle successive disposizioni di legge in materia di volontariato di Protezione Civile.

Al fine di assicurare sia i principi di trasparenza sia quelli di efficacia ed efficienza che, a norma di legge devono ispirare lo svolgimento dell'attività amministrativa, nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta Comunale anche tramite il piano esecutivo di gestione, il direttore del settore competente predetermina criteri di massima per l'utilizzo delle strutture di volontariato fatta salva l'autonoma responsabilità dello stesso in ordine all'applicazione di tali criteri di massima alle singole situazioni.

Art.15-Costituzione.

Presso la sede comunale in Località Sagnano in Via Pastinelle è costituito, ai sensi D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194 ed allo scopo di coadiuvare l'Ufficio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, il Nucleo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Sala Consilina (NCVPC), cui possono aderire, prestando la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali, cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il Sindaco è il responsabile unico del NCVPC; esso, nell'ambito della vigente normativa sul volontariato di protezione civile, organizza, gestisce e coordina le attività del gruppo per tramite dell'Ufficio Protezione Civile di cui al CAPO SECONDO del presente regolamento, al quale è inoltre demandata la responsabilità del coordinamento operativo in caso di emergenza.

Art.16-Appartenenza

Al NCVPC del Comune di Sala Consilina possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da inoltrare al competente ufficio il quale provvederà a svolgere l'istruttoria della stessa ed a presentarla al Sindaco il quale ha la facoltà insindacabile di accettarla o rifiutarla.

Possono essere iscritti nei ruoli del nucleo tutti i cittadini della Comunità Europea di ambo i sessi e cittadini di Paesi terzi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e con adeguata conoscenza della lingua italiana purché :

- a) abbiano buona condotta;
- b) abbiano sana e robusta costituzione fisica;
- c) siano in regola con tutta la documentazione richiesta all'atto dell'iscrizione;
- d) non abbiano interessi contrastanti o aderiscano ad altra organizzazione o associazione con gli stessi scopi del Nucleo.

La domanda, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi di legge, deve essere:

1. redatta in carta libera secondo il modello approvato dalla Giunta Comunale;
2. firmata per esteso dal richiedente, con firma in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento d'identità personale;
3. corredata da una scheda contenente le note caratteristiche personali dichiarate dal richiedente.

I volontari ammessi dovranno presentare un certificato medico ai sensi del D.M. 28/02/83 prima della data di presa in servizio.

Il Comune di Sala Consilina individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini alle attività del gruppo di volontariato.

Il volontario ammesso nel registro dei partecipanti al NCVPC, **previa eventuale verifica della presenza di condanne e di carichi pendenti**, dovrà partecipare e superare il corso di base in materia di protezione civile organizzato a cura del Comune con le modalità previste dalla normativa di settore.

L'Ufficio Protezione Civile provvederà a svolgere le necessarie pratiche per l'inserimento del NCVPC e di ogni singolo volontario appartenente, agli appositi albi nazionali, regionali e provinciali del volontariato di Protezione Civile secondo le vigenti normative in materia.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la eventuale "specializzazione".

I volontari ammessi svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza ulteriori vincoli di dipendenza dal Comune di Sala Consilina se non quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di Volontariato di Protezione Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile; essi sono tenuti a partecipare alle attività proposte dal competente Ufficio Protezione Civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento. È assolutamente vietata l'accettazione di compensi di qualsiasi natura.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del NCVPC ne condizionano l'appartenenza allo stesso.

Nel caso in cui l'Ufficio Protezione Civile ne rilevi la necessità, esso potrà disporre, previa informativa argomentata al Sindaco, la sospensione temporanea, in via precauzionale, di quei volontari che disattendano le condizioni riportate nel presente regolamento; nel caso di grave inosservanza l'Ufficio Protezione Civile potrà proporre al giudizio insindacabile del Sindaco l'eventuale esclusione del volontario dal NCVPC.

Art.17-Funzionamento

L'ufficio Protezione Civile del Comune di Sala Consilina provvederà, secondo le indicazioni del Sindaco, ad organizzare il NCVPC in funzione della capacità operativa dello stesso ed in funzione delle esigenze del servizio.

L'organigramma funzionale del NCVPC, elaborato dal competente ufficio ed approvato dal Sindaco con proprio decreto, dovrà prevedere opportuni organi di carattere consultivo delle

attività del gruppo ed opportune strutture di carattere organizzativo delle operazioni che prevedano il più ampio coinvolgimento dei volontari.

L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Sala Consilina provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare:

- i volontari appartenenti al NCVPC contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L.266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del NCVPC ivi comprese quelle di simulazione, provvedendo altresì a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni.
- L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Sala Consilina:
- definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali.
- promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni e può, altresì, fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature.

Ai volontari appartenenti al NCVPC saranno garantiti i benefici di legge di cui alla vigente normativa riguardante l'attività di volontariato di Protezione Civile.

Art.18-Compiti, principi e sanzioni.

Il NCPC svolge e promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, l'attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'attività di formazione, addestramento e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti s'impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco o suo delegato e dal Coordinatore del Nucleo e potranno comportare, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) Richiamo scritto
- 2) Sospensione
- 3) Espulsione.

Fatto salvo che per tali comportamenti non si riscontrino illeciti penali o danni patrimoniali per cui valgono le norme di legge su dette responsabilità.

Art. 19-Coordinatore operativo e Vice-coordinatore

Il Sindaco è responsabile unico del NCVPC, e nomina un Coordinatore operativo.

Il Coordinatore e, in sua assenza, il Vice, nominato in seno al nucleo, hanno il compito di armonizzare le iniziative del gruppo cui sovrintendono durante il suo normale funzionamento.

Il Coordinatore, inoltre, nomina tra i componenti del nucleo un segretario che provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e degli adempimenti che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio.

Il Coordinatore è responsabile dell'operato del Nucleo e ne risponde direttamente al Sindaco o al suo delegato.

Porta a conoscenza dei componenti del gruppo le disposizioni del Sindaco o suo delegato e fa da portavoce del Nucleo.

Deve individuare, unitamente al Sindaco o al suo delegato, i compiti che possono essere svolti dai singoli volontari, a seconda delle esperienze e delle possibilità di ciascuno.

Si occupa di tutti gli aspetti organizzativi dell'attività del Nucleo, compresi la predisposizione di turni di servizio e l'elaborazione di programmi di intervento.

Art.20- Attività del Nucleo

Costituiscono attività di volontariato di protezione civile, in ausilio al Servizio Nazionale di Protezione Civile, le azioni di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi che determinano situazioni di messa in pericolo della pubblica incolumità.

L'attività di protezione civile svolta dal volontario comunale, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità.

Il Nucleo opera in emergenza sotto la direzione del coordinatore operativo, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato.

L'impiego nelle attività di cui sopra può riguardare anche ambiti esterni al territorio comunale nel caso in cui l'Amministrazione comunale ritenga di offrire il proprio apporto all'emergenza in un quadro di solidarietà allargata.

In quest'ultimo caso, il Nucleo opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Esso interviene in maniera automatica, anche in assenza di esplicita autorizzazione da parte del Sindaco, nelle ipotesi contemplate dalla pianificazione comunale e/o sovracomunale, al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Il Nucleo è tenuto in ogni caso ad avvisare tempestivamente il Sindaco dell'avvenuto intervento.

Art.21-Dotazioni tecniche - Mezzi

Le dotazioni tecniche, i dispositivi di protezione individuale e/o mezzi saranno forniti direttamente dall'Ente, in assegnazione gratuita, mediante provvedimento del Responsabile del Servizio di Protezione Civile. Il coordinatore firma per accettazione e ne risponde nei confronti dell'Ente, restando in capo al volontario la piena responsabilità.

In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. È autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune in emergenza da parte degli appartenenti al Nucleo, fatto salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative, esonerando l'Ente da ogni responsabilità.

L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione d'esercitazioni e/o dimostrazioni dovranno essere preventivamente concordate fra il coordinatore operativo del Nucleo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art.22-Obblighi di servizio dei volontari

Ai fini dell'iscrizione nel Nucleo comunale, ogni volontario si impegna a:

- espletare il servizio con regolarità e dedizione;
- adeguarsi alla normativa di protezione civile e in particolare al presente regolamento;
- attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dall'Ufficio di Protezione Civile in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento;
- partecipare alle riunioni per svolgere in modo omogeneo il servizio e/o migliorarne l'efficacia;
- rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché la disponibilità all'attivazione in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;
- prestare la propria opera a favore del Nucleo comunale con carattere di priorità rispetto ad ogni altra prestazione volontaria richiesta da altre organizzazioni di volontariato cui eventualmente aderisca;

In caso di fuoriuscita dal Nucleo di volontariato comunale, dovranno essere restituiti i materiali e le attrezzature riutilizzabili e/o riportanti i contrassegni del Nucleo stesso.

Art.23-Diritti dei volontari

Agli aderenti al Nucleo di volontariato di protezione civile comunale, legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui

all'Art. 6 del presente regolamento, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa statale e regionale nel tempo in vigore.

Tutti i volontari hanno diritto alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario.

Inoltre i volontari hanno i seguenti diritti:

- di proporre agli organi del Servizio di Volontariato tutte le iniziative per migliorarlo complessivamente o nel Settore di appartenenza.
- di richiedere per iscritto le disposizioni operative di particolare complessità.
- di beneficiare, nelle operazioni di emergenza/simulazioni autorizzate dagli organi competenti, di quanto previsto dalla Legge n° 363/84 (mantenimento posto del lavoro – retribuzione in caso di assenza – rimborso spese).
- di valorizzare le singole professionalità e specializzazioni già in suo possesso.

Art.24-Richieste rimborsi

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente Art. 23 verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia.

Relativamente all'applicazione delle stesse per l'utilizzo dei volontari in ambito comunale, si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente, rimborsando le eventuali spese sostenute dai volontari nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Sono inoltre previsti rimborsi, con buoni spesa/pasto del valore nominale di € 5,00 cadauno da spendere in attività commerciali convenzionate con il servizio, come titolo di rimborso per spese di ordinaria quotidianità sostenute dai volontari impegnati in turni giornalieri superiori a 5 ore, nel limite, per ciascun volontario, di 5 buoni pasto al mese.

Art. 25-Norme finanziarie

Il codice fiscale del Nucleo comunale coincide con quello del Comune.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio verrà istituito un apposito capitolo sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi, donazioni e/o sponsorizzazioni per il Nucleo di protezione civile.

CAPO SETTIMO Eventi Calamitosi

Art.26-Adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone dei beni e del territorio e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale (come previsto dall'Art.16 del D.P.R. n.66/81 e dall'Art.15 della L.225/92), provvede a:

1. disporre l'immediata convocazione con procedura d'urgenza:
 - della Giunta Comunale e dei Capigruppo Consiliari, che rimarranno convocati in permanenza;
 - del COPC di cui al precedente CAPO TERZO; eventualmente ampliato ad altri Comuni o Enti ai sensi dell'Art.4 lett.a);
2. disporre l'attivazione del (COC) di cui al precedente Art. 12;
3. valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale,
4. ad effettuare la pronta mobilitazione delle Funzioni di Supporto all'emergenza di cui al precedente Art.13;
5. fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da porre in essere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;
6. emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore, ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;

7. vigilare sulla attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti
8. relazionare al Consiglio Comunale riguardo all'evoluzione della situazione e delle attività messe in opera.

L'attività del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale durante le fasi di emergenza verrà stabilita all'interno del Piano di emergenza di Protezione Civile, di cui al precedente Art. 10.

Art.27-Stato di crisi

In caso di eventi calamitosi in atto o imminenti ovvero su richiesta dei competenti organi di Protezione Civile nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in altre regioni, il Sindaco, o l'assessore delegato decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti regionali utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria. Nel decretare lo stato di crisi il Sindaco, o l'assessore delegato, attribuisce al Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale, limitatamente alla durata dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture comunali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze.

In tal caso detto Responsabile è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative comunali a disposizione.

L'attività di coordinamento da parte del citato Responsabile risulta prioritaria a qualunque altra attività del settore.

Il Sindaco, o l'assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con gli organi dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.

In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la Giunta comunale, con propria deliberazione può autorizzare il Responsabile di Protezione Civile a sostenere, anche mediante apertura di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella stessa deliberazione.

Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Sindaco, o l'assessore delegato, è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati.

I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell'area colpita dall'evento calamitoso.

CAPO OTTAVO **Disposizioni finali**

Art.28-Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento:

1. a norma dell'Art.62, comma 60 del T.U.L.C.P. del 3 marzo 1934, n.383 e dell'Art.25 della legge 27 Dicembre 1985, n.816 e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nel COC di cui al precedente Art.12;
2. pubblicata sul sito istituzionale e sul B.U.R.C., verrà inoltre inviata per conoscenza al Prefetto di Salerno, al Presidente della Provincia di Salerno ed al Presidente della Giunta Regionale Campania.

Art.29-Entrata in vigore del Regolamento

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto comunale.

Art.30-Termini di validità del Regolamento

Il presente regolamento rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un nuovo regolamento che ne aggiorni i contenuti.

Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare o comunque adottata da organi del Comune di Sala Consilina che risulti in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente regolamento, si deve considerare abrogata.
Tutti i dipendenti comunali ed i responsabili dell'Amministrazione hanno l'obbligo di rispettarlo e di favorirne l'applicazione.